



ABADIR ACCADEMIA DI DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA

Via Giacomo Leopardi 8
Sant'Agata Li Battiati
Catania

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE





Abadir Accademia
di Design
e Comunicazione
visiva

INDICE

- ART. 1 DEFINIZIONI
- ART. 2 FINALITA'
- ART. 3 STRUTTURA
- ART. 4 TITOLI
- ART. 5 CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI
- ART. 6 OFFERTA FORMATIVA E ORDINAMENTI DIDATTICI
- ART. 7 REGOLAMENTI DIDATTICI
- ART. 8 ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO
- ART. 9 STRUTTURE DIDATTICHE
- ART. 10 CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
- ART. 11 CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
- ART. 12 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
- ART. 13 CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA
- ART. 14 MASTER ACCADEMICI
- ART. 15 ATTIVITA' DIDATTICHE SPECIALI E FORMAZIONE PERMANENTE
- ART. 16 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
- ART. 17 INCOMPATIBILITA'
- ART. 18 PIANO DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI
- ART. 19 DOCENTI
- ART. 20 FORME DELLA DIDATTICA
- ART. 21 AUTOGESTIONE DEGLI STUDENTI
- ART. 22 MANIFESTO DEGLI STUDI
- ART. 23 AMMISSIONE AI CORSI
- ART. 24 VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
- ART. 25 FREQUENZA DEI CORSI
- ART. 26 STUDENTI FUORI CORSO
- ART. 27 ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI
- ART. 28 ESAMI E FORME DI VERIFICA DEL PROFITTO
- ART. 29 COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI PROFITTO
- ART. 30 PROVA FINALE DI DIPLOMA
- ART. 31 STUDENTI
- ART. 32 STUDENTI STRANIERI
- ART. 33 PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO
- ART. 34 TRASFERIMENTI
- ART. 35 PASSAGGI DI CORSO E PROSECUZIONE DEGLI STUDI
- ART. 36 RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI
- ART. 37 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI
- ART. 38 RINUNCIA AGLI STUDI
- ART. 39 DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE
- ART. 40 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E DI TUTORATO
- ART. 41 SCAMBI INTERNAZIONALI
- ART. 42 PUBBLICITA' DEGLI ATTI
- ART. 43 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI



ART 1. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) Per **Ministero**, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
- b) Per **Istituzioni**, le Accademie di Belle Arti, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, i Conservatori di Musica, l'Accademia Nazionale di Danza e l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica;
- c) per **CNAM**, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale
- d) per sistema, il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- f) per **legge**, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- c) per **Dipartimento**, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole a esso afferenti;
- d) per **Scuola**, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- e) per **Corsi**, i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master.
- f) per **Titoli**, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;
- g) per **credito formativo** accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per **obiettivi formativi**: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- i) per **attività formativa**: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per **curriculum**: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- m) per **ordinamento didattico** di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
- n) per **ECTS** (European Credit Transfer and Accumulation System) il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi, adottato nello spazio europeo dell'istruzione superiore per consentire agli studenti di spostarsi da un paese all'altro



Abadir Accademia
di Design
e Comunicazione
visiva

ed ottenere il riconoscimento dei titoli di studio e dei periodi di studio all'estero.

o) per **Diploma Supplement** (DS) un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine del corso di studi che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

p) per **Statuto**, lo statuto di autonomia dell'Accademia Abadir, Ente Gestore R.ar.a. Srl, autorizzata a rilasciare titoli riconosciuti con DM n. 714 dell'8 Novembre 2018.

p) per Accademia, l'Accademia Abadir autorizzata a rilasciare titoli riconosciuti con DM n.714 dell'8 Novembre 2018.

ART.2 FINALITA'

Il presente Regolamento didattico, come previsto dall'art.10 del DPR 212/2005 che disciplina gli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, definisce gli ordinamenti dei corsi di studio dell'Accademia Abadir di Sant'Agata Li Battiati (Catania) per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all'art. 2, comma 5, della Legge 508/1999, nonché detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di cui all'art. 3 del DPR 212/2005 oltre a disciplinare la carriera accademica degli studenti.

ART. 3 STRUTTURA

L'Accademia Abadir organizza la propria offerta formativa, attraverso una struttura in dipartimenti, scuole e corsi. All'interno di ogni dipartimento la scuola prevede tre tipologie di percorsi formativi:

- Corsi di Diploma Accademico di primo livello (di seguito denominati Trienni)
- Corsi di Diploma Accademico di secondo livello (di seguito denominati Bienni)
- Corsi di Master Accademici di primo livello (di seguito denominati Master)
- Corsi di Specializzazione
- Corsi di formazione alla ricerca (equiparati al dottorato di ricerca universitario).

L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi che non vadano in contrasto con la normativa vigente, su proposta dei dipartimenti con delibera del Consiglio Accademico previa approvazione del Comitato Esecutivo o Consiglio di Amministrazione. Questi possono essere:

- Corsi brevi, workshop e seminari
- Corsi per professionisti e corsi di aggiornamento
- Corsi di formazione e summer school, anche in collaborazione con altre Istituzioni
- Laboratori con finalità di orientamento



Le attività didattiche sono deliberate dal consiglio Accademico, su proposta delle strutture didattiche di riferimento, ed emanate dal Direttore con approvazione del Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 4 TITOLI

1. L' Accademia rilascia i seguenti titoli:

- a) Diploma Accademico di Livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) Diploma Accademico di II Livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- c) diploma di Master Accademico di I Livello, conseguito al termine del corso di Master di primo livello;
- d) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- e) diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine di un percorso di formazione alla ricerca.

Per gli altri tipi di corsi l'Accademia potrà rilasciare attestati di frequenza e/o di partecipazione.

2. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia Abadir vengono rilasciati dal Direttore.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario e internazionale.

5. L'Accademia rilascia come supplemento al Diploma di ogni titolo di studio un certificato redatto in duplice lingua (italiano e inglese) in cui sono riportate le principali indicazioni relative al curriculum degli studi dello studente, nonché la valutazione secondo la scala ECTS. Questo supplemento, chiamato Diploma Supplement viene stilato su modello di quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea e successivi aggiornamenti, recepito dalla normativa italiana.

ART. 5 CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

1. Per credito formativo accademico, di seguito denominato CFA, si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprese le attività di laboratorio e lo studio individuale, richiesto a uno studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

2. Tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle attività didattiche si strutturano sulla base dei Crediti Formativi Accademici.



3. Al singolo CFA corrispondono 25 ore di impegno per studente; possibili variazioni in eccesso o in difetto possono essere determinate, entro il limite del venti per cento, su parere del Consiglio Accademico.
4. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza obbligatoria (nell'ottanta per cento delle lezioni) e il superamento dell'esame di profitto o di altra eventuale prova di verifica finale come stabilito nell'art. 10, comma 4, lettera (d) del DPR 212/20025.
5. La quantità media di impegno di uno studente a tempo pieno nell'arco di un anno accademico è fissata in 60 crediti formativi per un totale di 1500 ore di attività.
6. I decreti ministeriali definiscono la frazione dell'impegno orario che deve essere destinata allo studio individuale, ai laboratori e ad altre attività formative di tipo individuale e di norma assegnano, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50% e alle attività di laboratorio il 100%.
7. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio sono dunque costituiti sui valori definiti dall'Art. 6 del DPR 212/20025.
8. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere agli studenti, secondo criteri predeterminati dal Regolamento di Dipartimento, crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso.
9. I regolamenti dei Corsi di studi afferenti alle Scuole possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
10. L'Istituzione può altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.
11. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'Istituzione, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Accademia, anche estera, compete al Consiglio Accademico, tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuole.

ART. 6 OFFERTA FORMATIVA E ORDINAMENTI DIDATTICI

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 l'offerta formativa dell'Accademia si articola in corsi di vario livello afferenti alle Scuole, indicate nella tabella A del DPR 212/2005. In fase successiva, sentito il CNAM, si provvede a eventuali modifiche e integrazioni



della Tabella A, sulla base delle innovazioni e delle necessità didattiche connesse ai corsi di studio ed emerse in sede di programmazione strategica dell'offerta formativa.

2. I corsi attivati presso la Scuola sono quelli di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Accademico nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

3. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa autorizzazione ministeriale, sentito il CNAM, ed emanati i relativi decreti. Una volta approvati saranno inseriti ad integrazione delle tabelle attualmente presenti divenendo parte integrante del presente regolamento.

4. Fino all'adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di II livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle Istituzioni, con Decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.

5. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

6. I singoli corsi di studio sono regolamentati dagli ordinamenti didattici, definiti ai sensi dell'Art.5 del DPR 212/2005, i quali determinano:

- la denominazione del corso
- la Scuola e il Dipartimento di appartenenza
- gli obiettivi formativi
- lo schema delle attività formative
- il criterio di assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa
- l'organizzazione delle attività formative e dei rispettivi ambiti disciplinari secondo la suddivisione in attività formative di base, attività caratterizzanti e attività affini e integrative
- le caratteristiche della prova finale
- le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- le modalità di accesso al corso e le modalità di accertamento della stessa ove necessario.

ART.7 REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. I regolamenti disciplinano, nel rispetto degli statuti e della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, ogni iniziativa didattico-formativa di cui ne specificano gli aspetti organizzativi.

2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.

3. Ogni regolamento didattico determina:



- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.

4. I regolamenti didattici disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
- e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
- f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
- g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
- h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
- i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- l) alle modalità di individuazione per ogni attività, della struttura o della singola persona



- che ne assume la responsabilità;
- m) alla valutazione della qualità della didattica;
- o) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- p) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

ART.8 ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO

1. Le procedure di attivazione, disattivazione o modifica di un Corso di Studi avvengono in ottemperanza alle norme previste dallo Statuto, al regolamento didattico e alla normativa vigente.
2. L'attivazione di un nuovo corso di studi o la modifica di un corso già attivato viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore a partire dall'anno successivo con decreto direttoriale, previa approvazione dello stesso da parte del Comitato Esecutivo che si esprime in merito alle risorse da destinare all'avviamento dei corsi e alla fattibilità economica generale.
3. L'istituzione di un nuovo corso si formalizza attraverso una proposta didattica che deve essere corredata dalle seguenti informazioni:
 - a) denominazione del Corso, gli obiettivi formativi specifici, la Scuola di appartenenza e la durata;
 - b) lo schema delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari e i crediti per ambito disciplinare, nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;
 - c) la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) gli sbocchi professionali.La proposta deve essere corredata dal corrispettivo ordinamento didattico secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La sussistenza di adeguate risorse di personale docente, aule e attrezzature, valutati in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, insieme alla presenza di motivate valutazioni scientifiche e socio-economiche, considerate in relazione al territorio di appartenenza, dunque le dimensione della domanda studentesca potenziale, sono presupposti fondamentali per la valutazione dell'opportunità di attivazione di un nuovo Corso di Studi.
5. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi inter-Scuole) o convenzioni con diversi Atenei (Corsi di Studi inter-universitari). I regolamenti dei Corsi di studi inter-Scuole e inter-universitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono a una tra le Scuole o a uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la



responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

6. La modifica o disattivazione dei corsi è deliberata dal Consiglio Accademico sentito i coordinatori dei corsi circa il conseguimento degli obiettivi e la riposta delle proposte didattiche. La disattivazione di un Corso può avvenire per una riduzione significativa degli immatricolati o per motivi di incompatibilità che non garantiscano la qualità dell'offerta formativa e l'organizzazione appropriata dei corsi di studio attivati.

7. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Istituzione assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, incluso il passaggio Corsi di studi attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

ART. 9 STRUTTURE DIDATTICHE

1. Le strutture didattiche su cui si imposta l'Accademia sono:

a) I Dipartimenti

b) Le Scuole e le loro articolazioni in Corsi Accademici di I Livello, Corsi Accademici di II Livello, Corsi di Specializzazione

2. Le Strutture didattiche speciali, a cui è demandata la formazione integrativa, di perfezionamento e di ricerca.

3. Ciascuna struttura è rappresentata da un coordinatore nominato con decreto del direttore e sentito il Consiglio Accademico.

4. Attraverso specifici regolamenti, emanati con decreto del Direttore, si determina il funzionamento di ogni struttura e l'eventuale istituzione di organi interni alla struttura stessa per lo svolgimento di funzioni specifiche, dopo opportuna approvazione del Consiglio Accademico.

5. I Dipartimenti e le Scuole definite nella tabella A allegata al DPR 212/2005 sono:

a. Arti visive

Scuola di Decorazione

Scuola di Grafica

Scuola di Pittura

Scuola di Scultura

b. Progettazione e arti applicate

Scuola di Scenografia

Scuola di Restauro

Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte

Scuola di Progettazione Artistica per l'impresa

Scuola di Cinema, fotografia e Audiovisivo

c. Comunicazione e didattica dell'arte

Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

Scuola di Didattica dell'Arte

I corsi istituiti presso le scuole dell'Accademia sono quelli di cui agli allegati



Regolamenti didattici. Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

ART. 10 CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

1. Definizione

I corsi di diploma accademico di primo livello hanno l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi, tecniche artistiche e culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. Il percorso formativo dei Corsi di Diploma Accademico di I livello è di durata triennale, nella norma, per un totale di 180 crediti formativi accademici.

2. Ammissione

- a) Per essere ammessi a un Corso di Diploma Accademico di Primo Livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
- b) Lo studente deve essere altresì in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze base definite dal Regolamento del Corso di studi.
- c) Il regolamento didattico di scuola definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
- d) Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I anno di corso.
- e) Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Le attività previste allo scopo dell'assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da Docenti afferenti la Scuola.
- f) Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata a una prova definita dal Regolamento del Corso di studi.

3. Conseguimento del Diploma

- a) Per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti, come stabilito dal Piano di studi incluse quindi anche le attività formative ulteriori e la prova finale come definita nel presente regolamento.
- b) Il superamento della prova finale prevede la presentazione da parte dello studente di un doppio registro di elaborati:
 - Un portfolio ragionato, inteso come selezione di elaborati prodotti nel corso del triennio, a scelta del singolo studente che deve dimostrare coscienza critica e capacità di riconoscimento di una maturazione avvenuta durante il processo di formazione.
 - Una tesi di cui al successivo art.30 del presente regolamento che contenga almeno uno fra i temi caratterizzanti la filosofia dell'offerta formativa.



ART. 11 CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

1. Definizione

Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate. Il percorso formativo dei Corsi di Diploma Accademico di II livello è di durata biennale, nella norma, per un totale di 120 crediti formativi accademici.

2. Ammissione

- a) Per essere ammessi a un Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello occorre essere in possesso di un Diploma Accademico di Primo Livello, di una Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto alle norme vigenti.
- b) Il regolamento didattico di corso definisce le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
- c) Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I anno di corso.
- d) Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Le attività previste allo scopo dell'assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da Docenti afferenti la Scuola.
- e) Qualora lo studente abbia acquisito titolo di diploma di I livello con riferimento a un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al corso di diploma specialistico, non è richiesta alcuna verifica.
- f) La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del diploma specialistico.
- g) Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata a una prova definita dal Regolamento del Corso di studi.
- h) Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello, i relativi regolamenti possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
- i) Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di diploma specialistico, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di primo livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al corso specialistico decade.

3. Conseguimento del Diploma

- a) Per conseguire il Diploma Accademico di Secondo Livello lo studente deve avere



acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Diploma Accademico di Primo Livello, di Laurea e/o riconosciuti validi, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studi, inclusi altre eventuali attività formative, inclusa la prova finale come descritta nel regolamento del Corso di Diploma di II Livello.

- b) Per essere ammesso alla prova finale lo studente dovrà aver svolto attività di tirocinio e/o seminariali anche esterne previste dal piano di studi specifico.
- c) Il superamento della prova finale prevede la produzione di un elaborato con un doppio registro, uno laboratoriale e l'altro teorico/metodologico, sotto la guida di due relatori e la relativa discussione davanti a una commissione.

ART. 12 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. Definizione

Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6 del DPR 212/2005. Nella norma, la durata dei Corsi di specializzazione è compresa tra uno e tre anni e viene stabilita dai rispettivi regolamenti.

2. Ammissione

- a) Per essere ammessi a un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno di Diploma Accademico di Primo Livello, Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
- b) Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dal regolamento del Corso di studi. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
- c) L'ammissione al corso di specializzazione avviene secondo modalità stabilite da apposito bando.
- d) La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.

3. Conseguimento del Diploma

Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un minimo di 60 crediti formativi, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

- b) il superamento della prova finale consiste nella discussione pubblica di un elaborato con ampia valenza artistico-culturale, che dimostri la preparazione teorica e le capacità operative connesse alle tematiche specifiche del corso.



ART. 13 CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA

1. Definizione

- a) Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario. I corsi hanno di norma una durata triennale.
- b) L'istituzione da parte dell'Accademia dei Corsi di formazione alla ricerca, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione di eventuali borse di studio sono disciplinate da un apposito regolamento, redatto in conformità alla normativa vigente.
- c) I Corsi di formazione alla ricerca possono essere istituiti anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei.

2. Ammissione

- a) Per essere ammessi a un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. L'accesso ai Corsi di formazione alla ricerca è consentito anche ai possessori di Diploma o di Laurea conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.
- b) L'accesso ai Corsi di formazione alla ricerca, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dal Regolamento del Corso di studi.
- c) Il numero di Diplomatici da ammettere a ciascun Corso di formazione alla ricerca, il numero di ammessi esonerati dai contributi per l'accesso, l'ammontare e il numero delle borse da assegnare sono determinati annualmente con Decreti Direttoriali, acquisito il parere degli Organi di gestione.

3. Conseguimento del titolo

Il superamento della prova finale prevede la discussione pubblica davanti ad una commissione formata dai docenti di corso e da eventuali esperti esterni di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento. Gli elaborati possono avere natura progettuale e/o teorica e devono rappresentare un approccio originale rispetto a quanto già prodotto in ambito di ricerca.



ART. 14 MASTER ACCADEMICI

1. Definizione

Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. I Corsi di Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee.

La durata può essere annuale o biennale a seconda del progetto didattico-professionale.

2. Ammissione

Per essere ammessi a un Master Accademico di Primo Livello bisogna aver conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello, la Laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello.

Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello, la Laurea Magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.

3. Conseguimento del Diploma di Master Accademico

a) Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti/anno (Master di I livello) o 120 crediti/anno (Master di II livello) oltre a quelli acquisiti per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello o il Diploma Accademico di Secondo Livello.

b) la prova finale consiste nella realizzazione di un elaborato finalizzato agli obiettivi del Master che potrà avere carattere progettuale e/o teorico-critico con la finalità di dimostrare l'acquisita preparazione inerente alle finalità del corso.

ART. 15 ATTIVITA' DIDATTICHE SPECIALI E FORMAZIONE PERMANENTE

L'accademia, nell'ambito della propria programmazione annuale, ha facoltà di attivare, nei limiti delle risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, all'educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni. I corsi sono istituiti con decreto del direttore, previa approvazione del Consiglio Accademico e del Comitato Esecutivo.

1. Attività didattiche speciali e integrative.

Queste attività hanno l'obiettivo di fornire una preparazione specifica in ambiti ben determinati.

I corsi possono avere durata massima di un anno per un totale di 60 crediti formativi.



Abadir Accademia
di Design
e Comunicazione
visiva

Le modalità di accesso, gli obiettivi formativi e il programma di studi è disciplinato da un apposito regolamento deliberato dal consiglio accademico. A conclusione dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza a firma del direttore dell'Accademia.

2. Attività di Tirocinio Post Diploma

L'Accademia può attivare attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:

- a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
- b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
- c) obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
- d) rilascio dell'attestato di partecipazione;
- e) eventuali cause di invalidità del tirocinio.

3. Attività culturali ed integrative

L'Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre Istituzioni Accademiche e Universitarie, con Enti e Istituzioni artistico culturali e di servizio in ambito nazionale e internazionale. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime "conto terzi", attività di stage, attività seminariali e corsi di formazione per una durata non superiore a 40 ore, su richiesta di enti e istituzioni negli ambiti di propria pertinenza. Lo svolgimento di suddette attività viene deliberato dal Consiglio Accademico e attivato con decreto direttoriale che prevede:

- a) durata del corso o dello stage;
- b) numero minimo e massimo di partecipanti;
- c) quote di iscrizione;
- d) sede e periodo di svolgimento;
- e) coordinatore del corso.

4. Attività di produzione artistica e culturale

L'Accademia può organizzare attività culturali di produzione e ricerca, incluse attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'Accademia stessa. La programmazione annuale delle attività viene sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo e del Consiglio Accademico.



ART. 16 - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

1. La programmazione didattica annuale, il piano di sviluppo dell'attività didattica-scientifica e culturale e le strategie generali dell'Accademia sono affidate al Consiglio Accademico che, con la collaborazione delle strutture didattiche dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, programma e definisce le seguenti attività:
- a) modifiche e integrazioni al piano di studi annuale, dunque le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio;
 - b) pianificazione annuale degli insegnamenti, ossia modalità di individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti, definizione del bando delle discipline che non risultano coperte; su indicazione del Consiglio Accademico il Direttore emana il bando per la selezione pubblica dei docenti con l'indicazione degli insegnamenti, dei CFA corrispondenti e del numero delle ore di insegnamento da ricoprire.
 - c) programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare, sentiti i docenti del settore;
 - d) programmazione di attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, su presentazione di dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria da parte del coordinatore e dei docenti e sentito il Comitato Esecutivo;
 - e) il piano di organizzazione degli spazi, ossia la definizione della disponibilità degli spazi destinati alla didattica e gli orari di utilizzo, l'organizzazione degli spazi destinati a laboratori e la determinazione dei tutori di riferimento.
2. Forme di monitoraggio e controllo delle attività didattiche e dei percorsi di studio degli studenti sono periodicamente svolte dai responsabili delle strutture didattiche ai fini di valutare i risultati delle attività formative individuando eventuali disfunzioni, dunque suggerendo possibili soluzioni per il superamento di processi di deterioramento spesso causa di abbandono scolastico o ritardi nel conseguimento del titolo.

ART. 17 INCOMPATIBILITA'

L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all'approvazione del Direttore.

ART. 18 PIANO DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

Il direttore, delibera le modalità di individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti prevista dalla programmazione didattica annuale approvata dal Consiglio Accademico per l'Anno Accademico di riferimento.

Sulla base del piano il direttore emana il bando per gli affidamenti delle discipline che



non ancora coperte; di norme il bando ha validità triennale.

Il bando elenca gli insegnamenti per cui si richiede la copertura con l'indicazione del numero di ore richieste per le lezioni, il numero dei cfa e gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti.

ART.19 DOCENTI

1. I docenti sono responsabili dello svolgimento delle lezioni frontali, dei laboratori e delle esercitazioni legate all'ambito specifico della disciplina di insegnamento; è compito dei docenti, inoltre, offrire assistenza individuale agli studenti, accertare il profitto degli studenti, svolgere attività di tutorato e orientamento quando richiesto dal consiglio accademico, partecipare alle attività degli organi collegiali delle strutture didattiche di riferimento.
2. Tutti i docenti sono tenuti a svolgere le lezioni affidate secondo piano di studi; i docenti potranno invitare esperti su argomenti specifici, da svolgere alla loro presenza e previa comunicazione agli organi di competenza. Qualora la presenza di esperti implichi la corrispondenza di oneri agli stessi il docente dovrà chiedere preventiva autorizzazione alle strutture didattiche di competenza.
3. Il docente di un Corso cura la rilevazione oggettiva delle presenze degli studenti e annota gli argomenti delle lezioni.
4. I docenti sono tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dal Consiglio Accademico;
5. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica.
6. I docenti sono tenuti a consegnare ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento una relazione annuale delle attività svolte, a resoconto del percorso didattico ai fini della valutazione e del monitoraggio da parte del Consiglio Accademico e del Comitato di Valutazione.
7. I Regolamenti dei Corsi di studi possono prevedere, nell'ambito di criteri fissati dal Consiglio Accademico, l'affidamento ai cultori della materia di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Le delibere relative alla determinazione e alla collocazione all'interno degli ordinamenti didattici di vario livello di tale attività didattica sono prese dal Consiglio Accademico, acquisito il parere degli interessati. Tale collaborazione didattica dei cultori della materia resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Accademia.



ART. 20 FORME DELLA DIDATTICA

1. Le attività didattiche possono assumere le forme consentite dalla normativa vigente incluse le forme didattiche sperimentali su valutazione dei docenti dei singoli corsi in attuazione degli obiettivi didattici prefissati.
2. Le forme didattiche contemplate e definite dai regolamenti didattici dei singoli corsi sono:
 - a) corsi di insegnamento: si distinguono in insegnamenti di base, caratterizzanti, affini e integrativi e sono organizzati nel rispetto dell'ordinamento didattico e delle norme stabilite nel DPR 212/2005. Le discipline possono essere articolate in moduli chiaramente individuati all'interno del programma di insegnamento.
 - b) laboratori ed esercitazioni: le attività laboratoriali sono parte sostanziale dei corsi di studio progettuale, anzi sono da considerarsi attività formative indispensabili alla formazione dello studente. Le esercitazioni sono piuttosto momenti di applicazione, curati dal docente, che hanno lo scopo di far propri i contenuti delle attività didattiche.
 - c) seminari: sono incontri di approfondimento su temi specifici, tenuti da esperti esterni invitati dal docente responsabile dell'attività o da docenti interni.
 - d) tirocini: attività di inserimento operativo dello studente presso strutture esterne con le quali l'accademia abbia stipulato specifiche convenzioni in cui vengono definiti gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso. Gli ordinamenti didattici regolamentano i tirocini curriculari e i tirocini post-diploma nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 21 AUTOGESTIONE DEGLI STUDENTI

1. L'Accademia autorizza, previa presentazione di un progetto, l'utilizzazione di spazi da adibire ad attività formative autogestite la Consulta degli Studenti e le associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
2. L'accademia può concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di indiscusso valore culturale ovvero finalizzate a una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica.
3. I progetti delle attività autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.
4. Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell'Accademia.
5. Le strutture didattiche dell'Accademia, nell'ambito della programmazione didattica e



Abadir Accademia
di Design
e Comunicazione
visiva

nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, sia come singoli sia come Consulta o associazioni riconosciute

6. Non è consentito lo svolgimento, all'interno dei locali dell'Accademia, di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

ART. 22 MANIFESTO DEGLI STUDI

1. Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Comitato Esecutivo, approvano il Manifesto degli studi, che comprende:

- a) il piano annuale di ciascun corso di studio;
- b) le modalità di accesso degli studenti
- c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione
- d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione
- e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale

2. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni Anno Accademico.

ART. 23 AMMISSIONE AI CORSI

a) Per accedere ai corsi dell'Accademia di Design e Comunicazione Visiva Abadir è necessario essere in possesso di un titolo di scuola superiore quinquennale.

b) I corsi di studio sono ad accesso programmato, subordinato a prerequisiti riconosciuti attraverso prove e colloqui di accesso.

c) Il numero programmato può andare in deroga qualora il numero non si raggiunga per difetto o per eccesso con delibera del Consiglio Accademico e approvazione del Comitato Esecutivo;

d) Il numero massimo delle iscrizioni per corso viene stabilito dal Consiglio Accademico sulla base delle informazioni tecniche predisposte dalle strutture didattiche che evidenzieranno la capacità delle aule e dei laboratori, la disponibilità dei docenti sulla base di un monitoraggio delle immatricolazioni e dei diplomi rilasciati negli ultimi tre anni.

e) Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti e approvate dal direttore dell'Accademia.

f) Alla conclusione delle procedure di ammissione deve essere redatto un elenco degli studenti ammessi che deve essere pubblicato negli albi d'istituto avente valore di comunicazione formale agli interessati degli esiti delle procedure di ammissione.



ART. 24 VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE

La valutazione degli studenti che fanno richiesta di ammissione ai corsi di diploma accademico avviene attraverso una prova o colloquio attitudinale che mira a valutare sia le competenze in entrata del candidato sia le motivazioni per cui lo stesso vuole intraprendere uno dei corsi di studi dell'Accademia. La verifica delle competenze in entrata viene svolta in relazione alle tematiche degli ambiti disciplinari a cui appartiene il Corso prescelto dal candidato. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi e individuano i titoli di studio necessari per l'accesso per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

ART. 25 FREQUENZA DEI CORSI

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria in misura non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale. L' ammissione agli esami di profitto sarà subordinata all'attestazione di frequenza che verrà sottoscritta da ciascun docente.
2. I Regolamenti di ogni Corso di studi possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o disabili. Gli studenti lavoratori (art. 6 comma 6 del DPR 212 DEL 08/07/05) possono concordare con il professore del corso un piano di studi analogo da realizzarsi in tempi e con modalità diverse, idonee a dare una formazione completa; il piano di studi verrà sottoposto a verifica periodica dal Consiglio Accademico. Nel caso di inadempienza non giustificata, lo studente dovrà tornare a iscriversi al corso.
3. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.

ART. 26 STUDENTI FUORI CORSO

1. Lo studente si considera fuori Corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero Corso di studi entro la durata ordinaria del corso di studi.
2. Lo studente fuori corso ha obblighi di frequenza e deve superare le prove mancanti alla propria carriera accademica entro il termine massimo di un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso stesso. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere, in base a criteri rigorosamente definiti nei Regolamenti, considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato.



ART. 27 ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

1. Previa delibera del Consiglio Accademico, in seno a particolari convenzioni, gli studenti iscritti presso altre istituzioni accademiche e universitarie, italiane o straniere, possono iscriversi a corsi singoli -fino a un massimo di cinque per anno accademico-, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo stabilito dal Comitato Esecutivo.
2. Gli iscritti ai corsi singoli otterranno a fine corso un certificato che documenti l'attività didattica svolta, con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.
3. Su delibera del Consiglio Accademico, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative come uditori, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo stabilito dal Comitato Esecutivo.

ART. 28 ESAMI E FORME DI VERIFICA DEL PROFITTO

1. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi alla frequenza, può sostenere gli esami e le prove di verifica delle competenze acquisite durante i corsi, sempre quando si riferiscano a insegnamenti conclusi e nel rispetto delle propedeuticità del piano di studi approvato.
2. Sono previste tre sessioni di esami per ogni anno accademico: la sessione invernale (febbraio-marzo), la sessione estiva (giugno-luglio), la sessione autunnale (settembre-ottobre). Le sessioni sono comunicate ufficialmente almeno 30 giorni prima del loro svolgimento. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal consiglio accademico. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione (con un massimo di tre appelli durante la sessione di giugno), dovranno trascorrere almeno quindici giorni tra un appello e l'altro.
3. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore e sono composte da almeno tre membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare, o un cultore della materia. La commissione esaminatrice dovrà sempre verificare l'identità del candidato prima dello svolgimento delle prove d'esame.
4. I cultori della materia, la cui figura è disciplinata da apposito regolamento, devono essere in possesso di Diploma Accademico di Secondo Livello, di Laurea magistrale o di Laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del presente regolamento, e sono nominati dal Consiglio Accademico su richiesta del titolare del Corso di insegnamento e in base a criteri predefiniti dal suddetto Regolamento.



5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso dell'insegnamento corrispondente.
6. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame è fissato in 18 punti; il punteggio massimo attribuibile è 30 punti con eventuale attribuzione della lode. Nel caso in cui l'insegnamento sia composto da più moduli, il voto finale sarà determinato dalla media dei singoli punteggi.
7. Nel caso di prova scritta i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova, e avranno diritto di accesso agli elaborati della prova e alla discussione sui medesimi con il presidente della commissione.
8. I verbali di esame saranno validi solo se firmati dal direttore dell'Accademia, dai componenti della commissione e dallo studente. La votazione sarà riportata sul libretto dello studente, che è tenuto a controfirmare il verbale concluso l'esame (solo se superato lo stesso). Il presidente della commissione è responsabile dei verbali da consegnare alle segreterie degli studenti, dopo la conclusione di ogni appello.
9. Le modalità di verifica del profitto per ogni singolo corso si avvarranno di un doppio registro: un esame teorico, orientato a valutare la capacità critica acquisita dallo studente, e un esame di verifica degli elaborati prodotti dall'allievo durante i laboratori. Questa seconda verifica è anche finalizzata alla costruzione guidata del portfolio ragionato delle opere prodotte nel corso del triennio, per la verifica della crescita e della maturazione avvenuta durante il processo di formazione. Il superamento dell'esame teorico e della verifica del percorso laboratoriale dello studente consentiranno l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative.
10. Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi e deve essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti da ogni singolo corso.
11. Lo studente può sostenere tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del piano di studi individuale, nel rispetto delle propedeuticità e di eventuali vincoli stabiliti dalla struttura didattica di riferimento.
12. Lo studente non può ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
13. Lo studente che non ottenga una votazione minima di 18/30 potrà ripetere l'esame nell'appello successivo e viene considerato "riprovato". La "riprovazione" viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata, esclusivamente sul verbale, la notazione: "ritirato".
14. Gli esami finali sono pubblici e pubblica è la votazione finale.



ART. 29 COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI PROFITTO

1. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono presieduti da una commissione designata dal direttore dell'accademia, composta da almeno tre docenti, di cui uno il titolare responsabile del corso oggetto dell'esame in qualità di presidente.
2. I lavori della commissione si svolgono sotto la supervisione e la responsabilità del presidente, il quale può stabilire che i membri lavorino singolarmente o collegialmente, anche se la valutazione finale resta collegiale.
3. Qualora si verifichi la necessità di un esame integrato per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti della commissione partecipano collegialmente dando una valutazione complessiva unica del profitto dello studente.
4. La verbalizzazione dell'esito dell'esame di profitto è effettuata dal presidente che la sottoscrive insieme allo studente che ne prende atto, sottoscrivendo a sua volta il verbale. La valutazione finale deve essere trascritta sul verbale e sul libretto dello studente.

ART. 30 PROVA FINALE DI DIPLOMA

1. Per il conseguimento del titolo finale di diploma lo studente dovrà innanzitutto aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico prescelto, avendo frequentato il corso di studio, superato tutti gli esami di profitto e adempiuto a tutte le attività formative previste.
2. I contenuti e le caratteristiche delle prove finali di Diploma di I livello, II livello, Specializzazione, Perfezionamento, Master Accademici e di Formazione alla Ricerca Artistica, sono definiti dai regolamenti delle strutture didattiche di riferimento, approvati dal Consiglio Accademico.
3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'Anno Accademico successivo.
4. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale del Diploma stabilita dal Comitato Esecutivo. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi.
5. Per poter sostenere la prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.
6. Per il conseguimento del **Diploma Accademico di Primo Livello** la prova finale prevede la presentazione da parte dello studente di un doppio registro di elaborati:
 - Un portfolio ragionato, inteso come selezione di opere prodotte nel corso del triennio, a



scelta del singolo studente che deve giustificare dimostrando coscienza critica e capacità di riconoscimento di una maturazione avvenuta durante il processo di formazione.

- Una tesi che contenga almeno uno fra i temi caratterizzanti la filosofia dell'offerta formativa del Corso di appartenenza. La tesi sviluppa la sua problematica attraverso o un saggio strutturato o, in alternativa, attraverso un percorso progettuale più articolato e complesso (composto di più tipi di elaborati diversi) tale da costituire un sistema compiuto di pensiero, distribuito in modo stellare intorno al problema centrale.

La prova finale consiste nella discussione degli elaborati presentati dallo studente. La commissione di tesi è formata da un minimo di cinque docenti dell'istituzione ed è presieduta dal Direttore o da un docente da lui nominato. All'interno della commissione è necessaria la presenza del relatore, di due/tre docenti del corso, in relazione ai contenuti della tesi, nonché dell'eventuale correlatore.

7. Per il conseguimento del **Diploma Accademico di Secondo Livello** la prova finale consiste nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l'aspetto laboratoriale, teorico, storico-critico e metodologico, svolta sotto la guida di uno o due relatori, discussa pubblicamente davanti a una commissione di almeno cinque docenti.

8. La prova finale del **Corso di Specializzazione** consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale sotto forma di una produzione artistica e un saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa pubblicamente davanti a una commissione di almeno cinque docenti.

9. La prova finale del **Corso di Formazione alla Ricerca Artistica** consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di una Tesi di Dottorato, dai contenuti originali, discussi pubblicamente davanti a una commissione formata da docenti del corso ed esperti esterni.

10. La prova finale del **Master Accademico** consiste nella realizzazione di un progetto finalizzato agli obiettivi formativi del master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di una produzione artistica e un saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di due relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso, e discusso davanti a una commissione di almeno cinque docenti.

11. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 giorni prima della data di discussione delle tesi.

12. Il docente relatore delle prove finali dei Corsi di studio dell'Accademia è tenuto a



motivare e garantire il carattere artistico, scientifico, teorico, storico-critico-metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.

13. Per le prove finali dei Corsi di studio dell'Accademia, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno otto mesi prima della data fissata per l'appello.

14. Per la prova finale di diploma di primo e secondo livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi, in chiave pertinente alle finalità culturali della disciplina.

15. Nello svolgimento dell'argomento di tesi, lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito, nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente o i docenti relatori a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.

16. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore dell'Accademia, o un suo delegato. Della commissione fanno sempre parte i professori relatori. Possono inoltre far parte della commissione anche professori di Scuole diverse, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

17. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino a un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento, chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.

18. Nei Diplomi Accademici di I e II Livello il voto finale si attribuisce in centodecimi. Ai fini dell'ammissione all'esame è necessario che lo studente possieda il punteggio minimo di 66 punti. Il massimo del punteggio che la commissione può assegnare agli elaborati finali è di 110. Tale voto finale è così computato: media dei voti degli esami sostenuti più un ulteriore punteggio -fino a un massimo di altri dieci punti- attribuiti dalla commissione. La media dei voti è ponderata con i crediti attribuiti a ciascun esame sui 180 crediti complessivi. La lode è attribuibile all'unanimità dai componenti della commissione agli studenti che abbiano raggiunto la votazione complessiva di 110/110.

19. Lo svolgimento degli esami finali è pubblico così come l'atto della proclamazione finale.

20. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di sessantasei/centodieci. Nel caso di esito negativo, la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

21. I verbali dell'esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei



professori relatori e della commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

22. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente l'esame finale dovrà versare una quota annua inferiore a quella ordinaria, fissata dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Accademico.

ART 31 STUDENTI

1. Con l'iscrizione, lo studente si impegna: a versare tasse, contributi e indennità previste per l'intero anno accademico, a seguire lezioni e insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno a osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
2. L'iscrizione ai corsi di diploma di primo e secondo livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma due sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. Con DM 930 del 29 Luglio 2022 si disciplinano le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l'interdisciplinarietà della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenziano per almeno i due terzi delle attività formative.
6. Le domande di immatricolazione ai Corsi di studio devono pervenire al direttore dell'Accademia entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e pubblicati sul manifesto annuale degli studi.
7. Negli anni successivi a quelli di immatricolazione lo studente rinnova l'iscrizione ai corsi di studio mediante la presentazione di specifica modulistica ed il versamento dei contributi come stabilito nel manifesto degli studi annuale.
8. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di



tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

9. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

10. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

ART 32 STUDENTI STRANIERI

1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:

a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio;

b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;

c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica

3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l'accesso, presso le Accademie del Paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, a un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione.

b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4. Apposita commissione di valutazione composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.



ART. 33 PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO

All'atto dell'iscrizione gli allievi, guidati da un tutor didattico, hanno la facoltà di predisporre un piano di studi individuale, determinato da un orientamento specifico espresso dallo studente verso alcuni ambiti o linguaggi. Il calendario accademico, reso noto al principio di ogni anno accademico, stabilisce i termini entro i quali gli studenti possono presentare piani di studio individuali, oltre i quali è automatica l'approvazione del programma previsto. I piani individuali presentati vengono sottoposti al vaglio del Consiglio Accademico per approvazione.

Lo studente ha la facoltà di proporre varianti al proprio piano di studi anche durante gli anni successivi al primo, dovendolo comunque sottoporre all'approvazione del Consiglio Accademico

ART. 34 TRASFERIMENTI

- 1) Lo studente può inoltrare richiesta di trasferimento ad altra istituzione accademica presentando domanda al direttore (entro il termine dell'anno solare riferito all'Anno Accademico corrente).
- 2) Il trasferimento ad altra accademia non comporta nessuna restituzione di contributi e indennità versate dallo studente.
- 3) La segreteria didattica rilascerà allo studente un certificato attestante gli esami sostenuti e i CFA acquisiti.
- 4) Uno studente proveniente da altra istituzione accademica o universitaria può inoltrare richiesta di trasferimento al direttore dell'Accademia entro il termine dell'anno solare riferito all'Anno Accademico corrente.
- 5) Alla domanda di trasferimento deve essere allegato il proprio curriculum accademico con l'indicazione degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti. Ai fini del riconoscimento dei crediti sarà richiesto di allegare alla domanda anche il programma dettagliato dei corsi riferiti agli esami sostenuti con indicazione del monte ore di insegnamento.
- 6) Il consiglio Accademico delibera il riconoscimento dei crediti ottenuti presso l'istituzione di provenienza specificando eventuali debiti formativi e/o eventuali crediti formativi in caso di eccedenze (Piano di convalida).
- 7) Con la delibera del piano di convalida i crediti formativi convalidati allo studente proveniente da altre istituzioni vengono conformati ai CFA dell'Accademia Abadir.

ART. 35 PASSAGGI DI CORSO E PROSECUZIONE DEGLI STUDI

1. È consentito allo studente il passaggio da un corso/inidirizzo di studi a un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia.



2. Il passaggio da un da un Corso di studi a un altro del medesimo livello è consentito solo a conclusione dell'anno accademico per la medesima annualità.
3. Nel passaggio da un da un Corso a un altro i crediti formativi accademici acquisiti vengono riconosciuti, ai fini del nuovo Corso di studi scelto, solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo.
4. Il Consiglio accademico definirà i meccanismi di passaggio da un Corso di studi a un altro, nonché le eventuali prove di ammissione.

ART. 36 RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) in possesso di titolo universitario;
 - b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative uguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
5. Ogni riconoscimento deve essere approvato dal Consiglio Accademico.

ART. 37 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere, ovvero nel caso di



ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.

2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza a obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

- a) curriculum accademico svolto;
- b) versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
- c) versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda.

ART. 38 RINUNCIA AGLI STUDI

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi e immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.

2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

ART. 39 DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella decadenza dalla qualifica di studente.

2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al precedente comma.

3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.



Abadir Accademia
di Design
e Comunicazione
visiva

5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

6. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:

- a) conseguimento del titolo di studio;
- b) trasferimento ad altra Accademia;
- c) rinuncia agli studi;
- d) decadenza.

ART. 40 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E TUTORATO

1. Lo svolgimento di specifiche attività di orientamento in entrata fa parte dei compiti istituzionali dell'Accademia che organizza in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e in sinergia con le aziende e i professionisti del territorio.

2. Le attività di orientamento possono svolgersi sia presso gli istituti che ne fanno richiesta sia presso la sede dell'Accademia stessa sulla base di convenzioni specifiche e in accordo con un calendario previamente concordato con gli istituti in cui si struttura la programmazione delle attività a cura dei docenti dei corsi che possano orientare gli studenti in entrata.

3. L'Accademia predispone inoltre di un servizio di tutorato all'interno di ogni corso di studio con l'obiettivo di accompagnare gli studenti lungo il corso degli studi; sia nella fase iniziale, per la definizione del proprio piano di studi, sia durante l'anno accademico per l'affiancamento a tutte le attività didattiche, l'orientamento nelle scelte post diploma e, in generale, migliorare l'esperienza accademica orientando lo studente nei periodi di disagio.

ART. 41 SCAMBI INTERNAZIONALI

1. Nell'ambito dei programmi di scambio internazionale e/o di accordi bilaterali (U.E. ed extra U.E.), lo studente può trascorrere un periodo di studio all'estero, che di regola è della durata di un semestre ma che, su richiesta specifica dello studente, può essere esteso a un anno.

2. L'Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti *incoming* le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire.

4. Gli studenti selezionati devono concordare con il coordinatore del corso un piano di studi, equipollente con gli insegnamenti dell'Istituzione straniera presso cui si



Abadir Accademia
di Design
e Comunicazione
visiva

recheranno (Learning agreement).

5. L'ufficio internazionale sottoporrà poi al Consiglio Accademico, per il riconoscimento, i crediti e le relative equipollenze di Corsi e Laboratori superati dallo studente all'estero positivamente con esame. Disposizioni specifiche saranno fornite agli studenti in appositi bandi.

7. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

ART.42 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di Tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna e interna, in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

3. Le informazioni vengono fornite mediante:

- a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
- b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;
- c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
- d) comunicazioni per via telematica a cura del servizio Tutorato e orientamento.

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico ed è approvato dal MUR, avendo questi accertato la coerenza degli ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai decreti ministeriali. Dopo l'approvazione del Ministero il Regolamento è adottato con Decreto del Direttore ed entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo dell'Accademia.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

S. A. Li Battiati, 08/03/2023

La Direttrice
Lucia Giuliano





Abadir Accademia
di Design
e Comunicazione
visiva

Tabella annessa al Regolamento Didattico dell'Accademia Abadir di S.A. Li Battiati CT

DIPARTIMENTO	SCUOLA	CORSO DI I LIVELLO	MASTER DI I LIVELLO
Dipartimento di progettazione e Arti Applicate	Scuola di Progettazione Artistica per l'impresa	DAPL 06 - Progettazione Artistica per l'impresa	Master Accademico di I Livello in Comunicazione Visiva e Art Direction
			Master Accademico di I Livello in Design Strategico e Direzione Creativa
		DAPL 06 - Graphic Design e Media Digitali	Master Accademico di I Livello in Heritage Innovation
			Master Accademico di I Livello in Studi Curatoriali

